

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 91/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita i giorni 12 e 26 maggio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(467) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO SANTORO (calciatore tesserato nella stagione sportiva 2009/2010 per la Soc. ASD Pol. Vigor Perconti e nella stagione sportiva 2010/2011 per la Soc. Villacidrese Calcio Srl), RAFFAELE TRINCHERA (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la Soc. ASD Pol. Vigor Perconti), CARLO CONTI (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore della Soc. ASD Pol. Vigor Perconti), ANGELO ORTU (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la Soc. Villacidrese Calcio Srl), ANGELO CONTI (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente con poteri di rappresentanza legale della Soc. ASD Pol. Vigor Perconti), SIRO MARROCU (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Villacidrese Calcio Srl) e delle Società ASD POL. VIGOR PERCONTI e VILLACIDRESE CALCIO Srl (nota n. 7743/48pf10-11/SP/blp del 18.4.2011).**

Con atto del 18.4.2011, la Procura Federale ha deferito:

- 1) il Sig. SANTORO Domenico, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2009/2010 per la ASD Pol. Vigor Perconti, e nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società Villacidrese Calcio Srl;
- 2) il Sig. TRINCHERA Raffele, all'epoca dei fatti, tesserato, in qualità di Dirigente accompagnatore, per la Società ASD Pol. Vigor Perconti;
- 3) il Sig. CONTI Carlo, all'epoca dei fatti, tesserato, in qualità di Dirigente accompagnatore, per la Società ASD Pol. Vigor Perconti;
- 4) il Sig. ORTU Angelo, all'epoca dei fatti, tesserato, in qualità di Dirigente accompagnatore, per la Società Villacidrese Calcio Srl;
- 5) il Sig. CONTI Angelo, all'epoca dei fatti, tesserato, in qualità di Dirigente con poteri di rappresentanza legale, per la Società ASD Pol. Vigor Perconti;
- 6) il Sig. MARROCU Siro, all'epoca dei fatti, Presidente della Società Villacidrese Calcio Srl;
- 7) la società ASD Pol. Vigor Perconti;
- 8) la Società Villacidrese Calcio Srl;

per rispondere:

**il primo,**

della violazione dell'art. 1, co. 1, CGS, e dell'art. 40, co. 3, NOIF, per i comportamenti posti in essere in occasione del tesseramento riferito alle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011 in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare dell'obbligo di ottenere la prescritta deroga federale in quanto residente il proprio nucleo familiare in altra Regione; della violazione di cui agli artt. 1, co. 1, e 10, co. 2 e 6, CGS in relazione all'art.

40, co. 3 e 3 bis, NOIF, per avere disputato nelle file della ASD Pol Vigor Perconti e della Società Villacidrese calcio Srl, rispettivamente nella stagione agonistica 2009/2010 e 2010/2011, numerose gare del campionato regionale giovanissimi e del campionato nazionale allievi senza essere in possesso del regolare tesseramento; nonché della violazione dell'art. 1, co. 3, CGS perché, regolarmente convocato dall'Ufficio, non si è presentato senza giustificato motivo;

**il secondo ed il terzo,**

nella loro qualità di Dirigenti accompagnatori della ASD Pol. Vigor Perconti, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1, co. 1, e 10, co. 2 e 6, CGS, in relazione agli artt. 39, 40 e 66, co. 4, NOIF per avere attestato sulle distinte di gara in occasione degli incontri disputati nel campionato giovanissimi "elite", stagione agonistica 2009/2010, la regolarità della posizione di tesseramento del giovane calciatore Domenico Santoro;

**il quarto,**

nella sua qualità di Dirigente accompagnatori della Società Villacidrese Calcio S.r.l., della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1, co. 1, e 10, co. 2 e 6, CGS, in relazione agli artt. 39, 40 e 66, co. 4, NOIF per avere attestato sulle distinte di gara in occasione degli incontri disputati nel campionato allievi nazionali, stagione agonistica 2010/2011, la regolarità della posizione di tesseramento del giovane calciatore Domenico Santoro;

**il quinto,**

nella sua qualità di dirigente con poteri di legale rappresentanza della ASD Pol. Vigor Perconti, della violazione dell'art. 1, co. 1, e art. 10, co. 2, CGS, e art. 40, co. 3 e 3 bis, NOIF per aver sottoscritto, per la stagione 2009/2010, la richiesta di tesseramento del calciatore Domenico Santoro in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa federale;

**il sesto,**

nella sua qualità di Presidente della Società Villacidrese Calcio Srl, della violazione dell'art. 1, co. 1, e art. 10, co. 2, CGS, e art. 40, co. 3 e 3 bis, NOIF per aver richiesto il tesseramento senza produrre la necessaria documentazione finalizzata ad ottenere la prescritta deroga federale;

**la settima e l'ottava,**

ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva, per quanto contestato ai rispettivi dirigenti e tesserati.

Alla riunione del 12.5.2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento richiedendo infliggersi le seguenti sanzioni:

- 1) per il Sig. SANTORO Domenico, la squalifica per mesi 2 (due);
- 2) per il Sig. il Sig. TRINCHERA Raffele ed il Sig. CONTI Carlo, l'inibizione per anni 2 (due) ciascuno;
- 3) per il Sig. ORTU Angelo, l'inibizione per anni 2 (due);
- 4) per il Sig. CONTI Angelo, l'inibizione per mesi 6 (sei);
- 5) per il Sig. MARROCU Siro, l'inibizione per mesi 6 (sei);
- 6) per la società ASD Pol. Vigor Perconti l'ammenda di € 4.000,00 e punti 15 (quindici) di penalizzazione da scontarsi nel campionato giovanissimi elite;
- 7) per la Società Villacidrese Calcio Srl l'ammenda di € 4.500,00 e punti 6 (sei) di penalizzazione da scontarsi nel campionato allievi nazionali;

Dei deferiti sono comparsi i soli Sigg.ri Angelo e Carlo Conti, la Società Pol. Vigor Perconti e il sig. Domenico Santoro, i quali hanno respinto qualsiasi addebito, invocando la buona fede, ed hanno chiesto il proscioglimento o, in subordine, l'applicazione di sanzioni nel minimo edittale o comunque graduate in ragione dei comportamenti posti in essere.

La Commissione, rilevata la omessa acquisizione delle distinte di gara alle quali la Procura Federale ha fatto riferimento nell'atto di incolpazione, ha rinviato alla riunione del 26.5.2011 per detto incombente.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La vicenda trae origine dalla nota, datata 6.7.2010, con la quale il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha richiesto alla Procura Federale accertamenti in merito alla conformità alle norme federali del tesseramento, avvenuto in data 22.12.2009, del Sig. Domenico Santoro per la ASD Vigor Perconti, precedentemente svincolatosi dalla Società Lucera Calcio.

Detto tesseramento, avente peraltro natura pluriennale, non risultava però conforme alle norme federali sia perché non veritiera la circostanza, attestata nella richiesta n. 111705 del 22.12.2009, sottoscritta anche dai genitori del minore, che la residenza dell'intero nucleo familiare si era trasferita a Roma, sia perché la Società aveva omesso di richiedere la deroga prescritta dall'art. 40, co. 3 bis, NOIF.

Sta di fatto che, comunque, la ASD Vigor Perconti si è avvalsa delle prestazioni del calciatore in numerose gare disputate nel campionato giovanissimi "elite", le cui relative distinte sono state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori, Sigg.ri Trinchera e Conti Carlo.

Identica situazione si è verificata nella stagione sportiva successiva, 2010/2011, nella quale il giovane – pur mantenendo la residenza nel Comune di Lesina (FG) – è stato protagonista di un tentativo di tesseramento per la Società Villacidrese Calcio Srl, a seguito di variazione n. 1002G2947 del 25.9.2010, successivamente sospeso da parte della Lega PRO che, in data 11.11.2010, ha effettuato la relativa comunicazione alla Società, a causa della mancata acquisizione della documentazione attestante la residenza del calciatore e dell'intero nucleo familiare dello stesso.

Nonostante le denunciate e ben conosciute irregolarità, la Villacidrese – che, per quanto chiarito il 12.11.2010 dal Segretario del SGS, non aveva mai richiesto né era stato concesso alcun tesseramento in deroga – avrebbe comunque utilizzato il giovane in 7 gare del campionato allievi nazionali, le cui relative distinte sono state sottoscritte dal dirigente accompagnatore, Sig. Ortu.

Le indagini effettuate e le emergenze istruttorie hanno consentito di accertare la fondatezza degli addebiti.

Ancora una volta, questa Commissione chiarisce che la invocata ignoranza delle norme federali, il manifesto disinteresse per le vicende anagrafiche degli infrasedicenni utilizzati in ambito sportivo e l'attribuzione di presunte responsabilità ai competenti uffici federali, doglianze ricorrenti negli illeciti per cui oggi si procede, non esonerano i legali rappresentanti delle Società dalle responsabilità legate ai tesseramenti dei minori, in ragione dell'appartenenza degli stessi all'ordinamento federale ed al ruolo apicale rivestito che impone la conoscenza ed il rispetto delle regole contenute nelle Carte federali.

Passando al merito della vicenda, si rileva che l'irregolarità alla quale tutti i soggetti deferiti hanno inteso informare il tesseramento e l'utilizzo del calciatore trova preciso riscontro anche nelle richieste effettuate dagli organi federali, mai riscontrate dai diretti interessati, che hanno pacificamente posto in essere comportamenti contrari alla lettera dell'art. 40, co. 3, NOIF, ed alle altre norme contestate, così come modificato dal CU n. 157/A del 17.6.2009, che subordina l'autorizzazione al tesseramento al comprovato rispetto di specifici requisiti temporali e geografici o, alternativamente, al fine di ottenere la deroga prevista, alla produzione di specifici documenti.

L'assenza di malafede o la circostanza che i competenti uffici non abbiano sollevato tempestivamente questioni sul tesseramento del giovane Santoro, per come dichiarato dal Sig. Conti Angelo nel corso della riunione, da un lato, non esclude l'antigiuridicità del contegno posto in essere, conformemente alla giurisprudenza formatasi nel tempo,

dall'altro, non esime chi ha agito dall'uniformarsi alle regole, obbligo che trova il suo presupposto logico giuridico nel rispetto dell'art. 1 CGS che impone ai tesserati l'adozione di comportamenti leali, corretti e probi. Tale principio informatore consente una copertura di fattispecie assistite

Risulta altresì provato che il calciatore, in vigenza di tesseramento, abbia partecipato a numerose gare con le rispettive Società nel corso delle due stagioni sportive, con ciò facendo sorgere la responsabilità anche dei Sigg.ri Trinchera e Conti Carlo, da una parte, ed Ortu, dall'altra, che, nella qualità di dirigenti accompagnatori, rispettivamente, della ASD Vigor Perconti e della Villacidrese Srl, hanno sottoscritto le distinte di gioco, sebbene la responsabilità degli stessi debba essere graduata in ragione della reiterazione del comportamento illecito (il Sig. Conti Carlo risulta difatti aver sottoscritto una sola distinta di gara mentre il Sig. Trinchera ben 14 ed il Sig. Ortu 6).

Relativamente alla quantificazione e graduazione delle sanzioni, questa Commissione ritiene determinanti il ruolo rivestito ed il comportamento adottato nel tempo da tutti i deferiti, ed in particolar modo dai legali rappresentanti delle Società – alcuni dei quali (Conti Angelo, che ha peraltro sottoscritto la richiesta di tesseramento) si sono detti ignari delle norme federali ed altri (Marrocu S.) che hanno impiegato il calciatore nonostante fossero a conoscenza di cause ostative al suo utilizzo – e dal giovane Santoro, anche per l'inosservanza di specifiche norme poste a tutela dell'attività di accertamento degli illeciti, integrante la violazione dell'obbligo imposto dall'art. 1, co. 3, CGS.

Alla responsabilità dei deferiti consegue quella diretta ed oggettiva delle Società, graduata in ragione della categoria di appartenenza delle stesse all'epoca dei fatti.

La natura ed il numero degli addebiti, la presenza di minori coinvolti ed il protratto utilizzo in competizioni ufficiali determina l'accoglimento delle richieste della Procura Federale da graduarsi come chiarito.

P.Q.M.

Infligge ai Sigg.ri Conti Angelo e Marrocu Siro la inibizione sino al 31.8.2012, al Sig. Trinchera la inibizione sino al 30.4.2012, al Sig. Conti Carlo la inibizione sino al 31.10.2011, al Sig. Ortu Angelo la inibizione sino al 31.12.2011, al Sig. Santoro Domenico la squalifica per giornate 8 (otto) in gare ufficiali, alla Soc. ASD Pol. Vigor Perconti l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) e la penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Elite nella stagione sportiva 2011/2012 ed alla Soc. Villacidrese Calcio Srl l'ammenda di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) e la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nel Campionato Allievi Nazionali nella stagione sportiva 2011/2012.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Valentino Fedeli, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 26 maggio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(444) – APPELLO DEL SIG. FABRIZIO BURCHIELLI (dirigente della Soc. AC Pisa 1909 SS Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 60 del 24.3.2011).**

Con atto del 18 gennaio 2011, il Procuratore Federale deferiva innanzi la CDT presso il Comitato Regionale Toscana: 1) il sig. Zambarda Gian Matteo, per rispondere della violazione di cui all'art.1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 40, comma 3 delle NOIF, ed anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6 del CGS, per violazione ai principi di lealtà,

correttezza e probità sportiva, per aver ottenuto un tesseramento in violazione della normativa federale e per aver partecipato a cinque gare, tutte valevoli per il campionato regionale allievi organizzato dal CR Toscana, pur non avendone titolo perché non in costanza di tesseramento con la società. AC Pisa 1909 SS Srl;

2) il sig. Battini Carlo della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 40, comma 3 delle NOIF, e art. 10, comma 2 del CGS, per aver posto in essere comportamenti diretti al tesseramento del calciatore Zambarda Gian Matteo, in violazione della normativa federale;

3) il sig. Burchielli Fabrizio della violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10, commi 2, 6 e 17, comma 8 del CGS, anche ai sensi dell'art. 66, comma 4 delle NOIF, per aver sottoscritto cinque distinte nelle gare ufficiali del campionato regionale allievi, girone D, nella stagione sportiva 2009/2010;

4) la società AC Pisa 1909 SS Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri tesserati all'epoca dei fatti.

La Commissione Territoriale Toscana, con il CU n. 60 del 24 marzo 2011, con l'accordo delle parti, così come previsto ex art. 23 del CGS, ordinava l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al calciatore Zambarda Gian Matteo, la squalifica per tre giornate;
- al Presidente della Società, sig. Battini Carlo, l'inibizione per mesi due;
- alla società AC Pisa 1909 SS Srl, l'ammenda di € 1.500,00 e tre punti di penalizzazione da scontarsi nella classifica del campionato allievi regionali nella stagione in corso.

La predetta CDT disponeva la chiusura del dibattimento relativamente ai su citati soggetti, che hanno chiesto ed ottenuto la definizione concordata, proseguendo il dibattimento nei confronti del dirigente Burchielli Fabrizio, assente nonostante rituale convocazione.

La colpevolezza del Burchielli appariva incontestabile, stante l'assoluta chiarezza del disposto dell'art. 66, comma 4 delle NOIF, e per l'effetto applicava la sanzione, contenuta nei minimi edittali pari ad anni due, così come richiesto dal rappresentante della Procura Federale.

Nei termini stabiliti ha proposto impugnazione il sig. Burchielli Fabrizio, con il quale ha chiesto una riduzione dell'entità della sanzione all'inibizione per mesi due, o nella diversa che si dovesse ritenere di giustizia.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura, il quale ha chiesto la conferma della sanzione stabilita dalla CDT Toscana, è altresì comparso il sig. Burchielli il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, rileva che il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 18 del CGS, che contempla l'applicazione delle sanzioni in misura graduata commisurata alla natura e alla gravità dei fatti commessi, ed ha citato diverse decisioni della CDN che ha applicato sanzioni non corrispondenti al dettato normativo (art. 17 comma 8 del CGS), ponendo a fondamento delle proprie istanze un orientamento giurisprudenziale di codesta Commissione.

Infatti la contestazione dell'art. 10, comma 6 del CGS, è espressamente previsto per le ipotesi di false attestazioni intese ad eludere le norme in materia d'ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, mentre nel caso in esame è evidente che non si tratta di falsa attestazione né d'irregolare tesseramento, ma di una ipotesi di irregolarità di trasferimento di un calciatore, comunque italiano.

P.Q.M.

La CD Nazionale, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce l'inibizione del sig. Fabrizio Burchielli a mesi 2 (due).

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

**(479) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD MARMORE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. SIMONE CIOCCOLONI (dirigente), INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Umbria - CU n. 117 del 15.4.2011).**

La Procura Federale con atto del 15 marzo 2011 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria la società ASD Marmore Calcio perché nel campionato di competenza di Seconda Categoria aveva utilizzato in undici gare ufficiali il calciatore Fabrizio Piemontese, che si trovava in posizione irregolare per non aver scontato una giornata di squalifica, che gli era stata comminata in epoca precedente le suddette gare.

Contestualmente alla società, venivano deferiti il calciatore Fabrizio Piemontese, nonché il dirigente accompagnatore della squadra sig. Simone Cioccoloni, che aveva sottoscritto le distinte di tali gare, così attestando che tutti i calciatori e quindi anche il Piemontese erano regolarmente tesserati.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione assunta il 15 aprile 2011, resa nel contraddittorio delle parti, accoglieva il deferimento e, per l'effetto, applicava al calciatore Fabrizio Piemontese la squalifica di anni due, al dirigente Simone Cioccoloni la inibizione di anni due, alla società la penalizzazione di dieci punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso e l'ammenda di €700,00.

Avverso siffatta decisione propone ricorso la società ASD Marmore Calcio limitatamente alla squalifica del dirigente Cioccoloni, di cui ne chiede la riduzione per avere il Cioccoloni agito in buona fede, ignorando la posizione irregolare del calciatore.

Alla udienza odierna la Procura ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre la ricorrente, assistita dal proprio difensore, ne ha chiesto l'accoglimento.

La Commissione osserva quanto segue.

Si legge nella parte motiva della decisione impugnata che la sanzione del Cioccoloni è stata inflitta avuto riferimento all'art. 10 commi 8 e 9 CGS e, più in particolare, al comma 9 del medesimo articolo, che prevede per i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci delle stesse la inibizione o la squalifica per un periodo non inferiore a due anni se riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6.

Tali fatti consistono nella violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, che costituisce illecito disciplinare, che si concretizza attraverso il compimento di atti finalizzati ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari.

L'ultimo inciso di detto comma, che le sanzioni dei commi 8 e 9 si applicano qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per parteciparvi, si riferisce alle fattispecie sopra indicate, rispetto alle quali quella dedotta nel presente procedimento è di ben diversa natura, neppure in astratto assimilabile alle precedenti.

La sanzione da infliggere al dirigente di che trattasi va pertanto ricondotta nell'ambito dell'art. 19 comma primo inciso H CGS, da applicarsi in via equitativa, il che comporta una sensibile riduzione della pena inflitta.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della decisione impugnata, riduce la inibizione del sig. Simone Cioccoloni sino al 31 agosto 2011.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

**(486) – APPELLO DELLA SOCIETA' FCD SAN GIUSEPPE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. ANTONIO MARCHETTI (dirigente), DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 AL SIG. ANTONIO COSTANTINO (calciatore) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 13 NELLA CLASSIFICA DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA NONCHE' L'AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 42 del 20.4.2011).**

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, con decisione resa il 20 aprile 2011 nel contraddittorio delle parti, accoglieva il deferimento della Procura Federale datato 28 marzo 2011 ed infliggeva al calciatore Antonio Costantino, tesserato per la società FCD San Giuseppe Calcio, la squalifica per mesi due, al sig. Antonio Marchetti, dirigente della società FCD San Giuseppe Calcio, la inibizione di anni uno, alla società FCD San Giuseppe Calcio la penalizzazione di 13 punti nella classifica della stagione sportiva in corso, nonché l'ammenda di € 500,00.

Era accaduto che la predetta società aveva utilizzato in altrettante gare del campionato Allievi Regionali il calciatore di cui sopra, che si trovava in posizione irregolare in quanto non aveva scontato la squalifica di una gara effettiva, che gli era stata comminata nella pregressa stagione sportiva 2009/2010 quando egli militava in altra società, denominata Fontana Audax.

Unitamente al calciatore Costantino, venivano deferiti il dirigente accompagnatore della squadra Marchetti in quanto aveva sottoscritto le distinte delle gare oggetto del deferimento attestando che tutti i calciatori ivi utilizzati e quindi anche il Costantino vi partecipavano sotto la responsabilità della società che li impiegava, nonché la società FCD San Giuseppe Calcio per la responsabilità oggettiva.

Avverso siffatta decisione insorge con ricorso del 29 aprile 2011 la società deferita, la quale chiede l'annullamento e/o la revoca delle sanzioni, ovvero in subordine la loro riduzione in forza dei seguenti motivi: 1°) insussistenza della violazione in quanto il Costantino aveva cambiato società in costanza di squalifica ai sensi dell'art. 22 CGS; 2°) altrettanta insussistenza della stessa violazione in quanto la squalifica non doveva essere scontata nel campionato Allievi, bensì ai sensi del richiamato art. 22 comma 6 CGS in quello della prima squadra della società FCD San Giuseppe Calcio (Terza Categoria) ed era stata in effetti scontata perché il calciatore non aveva disputato la prima gara di tale campionato risalente al 12 settembre 2010, con conseguente sua regolare partecipazione a tutte le successive gare oggetto del deferimento; 3°) abnormità delle sanzioni irrogate, essendo stato applicato una sorta di automatismo sanzionatorio pari al punto di penalizzazione per ogni gara irregolare, che non è previsto dalla normativa vigente e che peraltro non ha tenuto conto dell'errore scusabile nel quale era incorsa la società deferita, che non si era accorta della squalifica del calciatore, maturata in altra stagione sportiva e per altra società; 4°) errata applicazione al caso di specie dell'art. 10 comma 9 CGS, che si riferisce a fattispecie diversa da quella dedotta nel deferimento.

Deduce la società ricorrente di aver mantenuto nel corso della sua pluriennale attività uno specchiato comportamento disciplinare e che la presente sanzione, ove fosse confermata, le provocherebbe l'ingiusto danno di non poter partecipare ai campionati regionali afferenti la prossima stagione.

All'udienza odierna sono comparsi la Procura Federale, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e l'integrale conferma della decisione impugnata, nonché la società deferita, la quale, a mezzo del proprio difensore, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

La Commissione osserva quanto segue.

La tesi della ricorrente che la squalifica del calciatore Costantino non doveva essere scontata nel campionato Allievi Regionali di competenza della squadra nella quale egli

militava, bensì in quella della prima squadra (Terza Categoria) in quanto l'atleta aveva cambiato società in costanza di squalifica, non appare fondata.

A tale campionato il calciatore, che nato il 14 marzo 1995 all'epoca dei fatti aveva da poco compiuto i 15 anni, non avrebbe potuto comunque partecipare se non previa autorizzazione del Comitato Regionale LND territorialmente competente, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 34 comma 3 NOIF, che non risulta essere stata richiesta nel caso in esame.

Pertanto non avendo regolarmente espiato la sanzione subita al termine della stagione 2009/2010 per non aver disputato (o comunque potuto disputare) dopo la squalifica la prima gara del campionato di Terza categoria, il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato Allievi Regionali, come in effetti non è avvenuto.

Sicché il calciatore Costantino ha irregolarmente partecipato a tutte le gare oggetto del deferimento.

L'ulteriore tesi della ricorrente che la mancata conoscenza da parte della società della squalifica del calciatore sarebbe frutto di errore scusabile non appare parimenti fondata. Il provvedimento sanzionatorio a carico del calciatore, maturato nel corso della passata stagione sportiva e più precisamente nelle finali regionali dal calciatore disputate per altra società, era stato pubblicato, per ammissione della stessa ricorrente, sul C.U. Comitato Regionale Emilia Romagna n. 48 del 3 giugno 2010 e doveva pertanto ritenersi conosciuto con presunzione assoluta da parte della ricorrente ai sensi dell'art. 2 comma 3 CGS, con conseguente insussistenza dell'attenuante invocata dalla ricorrente medesima.

Tuttavia il ricorso è per altro aspetto fondato e suscettibile di parziale accoglimento.

Costituisce orientamento consolidato di questa Commissione che non sia in ogni caso applicabile il criterio dell'automatismo nel senso richiamato dalla ricorrente e che la pena debba essere equitativamente graduata in relazione alla entità della violazione commessa. Inoltre le sanzioni che appare giusto irrogare nelle ipotesi delle violazioni contestate alla società ricorrente non vanno ricercate nell'ambito dell'art. 10 commi 6, 8 e 9 CGS, che peraltro non appare applicato dalla Commissione Disciplinare Territoriale, bensì nell'ambito degli artt. 18 e 19 CGS, da comminarsi in via equitativa.

Il richiamo alla suddetta disciplina ed all'applicazione equitativa della stessa, in una alla particolarità del caso dedotto nel Deferimento, inducono questa Commissione all'accoglimento del ricorso ed alla conseguente riduzione delle pene.

Aggiungasi per completezza di esposizione che il richiamo fatto dalla ricorrente nella discussione orale alla decisione di recente assunta da questa Commissione in merito alla violazione ascritta alla società Lupa Frascati di revoca della penalizzazione dei punti in classifica sanzionata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, non appare conferente, atteso che si era trattato di un caso di assoluta particolarità, nel quale la società deferita aveva tesserato ed utilizzato un calciatore che, come tale, era risultato libero da vincolo, ma che in realtà ricopriva la carica di dirigente di altra società, peraltro di settore giovanile e scolastico, configurandosi così nella stessa società deferita l'assoluta mancanza di colpa, stante l'oggettiva impossibilità di accertare tale status.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l'effetto a parziale modifica delle sanzioni irrogate infligge: alla società FCD San Giuseppe Calcio la penalizzazione di 5 (cinque) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel Campionato Allievi Regionali della prossima stagione sportiva 2011/2012; al dirigente sig. Antonio Marchetti l'inibizione di mesi 2 (due) ed alla società FCD San Giuseppe Calcio l'ammenda di € 100,00 (cento/00).

Nulla per la tassa non versata.

**(487) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD CITTA' DI ACILIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E L'AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 133 del 21.4.2011).**

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Lazio ha irrogato la sanzione di cui in epigrafe.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione disciplinare la Società ASD Città di Acilia ha chiesto di rivedere la posizione sanzionatoria della stessa, riducendo se non eliminando la sanzione irrogata.

In data odierna è comparso per la ricorrente il Vice Presidente Alessandro Priori e per la Procura federale l'avv. Alessandro Avagliano il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione; tale omissione comporta l'inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 26 maggio 2011**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete